



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
Area contratti

SCHEMA DI CONTRATTO PER PROCEDURA NEGOZIATA INTERATENEO (UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA E UNIVERSITÀ DI BOLOGNA) PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI E RELATIVA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI SPONSORIZZAZIONE ALL'INTERNO DELLE BIBLIOTECHE DI ATENEO -- COD.GARA S4208. CIG 0333623268

tra il Direttore Amministrativo, Dott. Stefano Ronchetti, nato a Modena il 21/03/1961, in nome e per conto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nonché in nome e per conto dell'Università degli Studi di Bologna (convenzione rep. 14 del 15/01/2009) domiciliato ex lege, via Università, 4, 41100 Modena, P.I. 00427620364, parte contraente di seguito definita Ateneo, ed il Sig....., nato il, e residente in.....,, n., in qualità di legale rappresentante della Ditta....., con sede legale in via.....,, P.I....., tel....., fax....., e-mail....., parte contraente di seguito definita Concessionario,

si stipula e conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto

L'Ateneo concede al Concessionario la possibilità di utilizzare

in via non esclusiva appositi e determinati spazi di cui al successivo art. 2, all'interno dei quali veicolare talune iniziative pubblicitarie

Art. 2 Installazione e disinstallazione dei pannelli/supporti

L'installazione dei pannelli/supporti, sui quali far veicolare i messaggi pubblicitari, resterà a carico e spese del Concessionario.

Terminato il periodo di decorrenza del contratto, ovvero nelle ipotesi di una delle cause di risoluzione, i pannelli supporto, installati presso le Biblioteche aderenti, resteranno di proprietà dei singoli Atenei.

Art. 3 Durata

Il presente contratto decorre dalla data del suo perfezionamento secondo quanto previsto dall'art 18 del presente contratto, e resterà valido per un periodo di tre anni.

Il presente contratto è rinnovabile anno per anno per ulteriori due anni ad insindacabile valutazione dell'Ateneo.

Art. 4 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario è obbligato **entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi** dal loro perfezionamento a comunicare i contratti stipulati con terzi mediante la loro integrale trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Art. 5 Importo del servizio

Il concessionario sarà obbligato a versare **entro e non oltre 30**

giorni dall'emissione della fattura la percentuale offerta in sede di gara da applicarsi ai contratti stipulati con terzi.

Art. 6 - Spazi messi a disposizione

Per quanto concerne la tipologia degli spazi messi a disposizione di rinvia integralmente al capitolato tecnico nonché all'allegato elenco delle biblioteche aderenti alla concessione di spazi pubblicitari.

Art. 7 - Piano di Sponsorizzazione

Il Concessionario s'impegna a produrre il piano di sponsorizzazione **entro e non oltre 240 giorni naturali e consecutivi** dal perfezionamento del contratto e secondo quanto previsto dall'art. 7 del capitolato tecnico

Art. 8 - Modalità di Promozione e comunicazione. Divieti.

I messaggi pubblicitari in nessun caso non potranno recare :

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa,
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici,
- materiale pornografico o a sfondo sessuale,
- pubblicità diretta o collegata ritenuta contraria al buon costume,
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia,
- Istituti Universitari concorrenti,

- Cartiromanzia, magia, occultismo
- Relazioni Personali,
- Onoranze funebri.

L'Ateneo si riserva la facoltà di verificare i requisiti generali di affidabilità e serietà dei terzi contraenti secondo quanto stabilito dall'art. 38 del D. Lgs 163/2006

Art. 9 - Assicurazione

Il concessionario a garanzia dei rischi e responsabilità derivanti dall'attività d'impresa ha depositato una polizza Responsabilità civile verso terzi "RCT" con massimale pari ad euro 1.500.000,00

Art. 10 - Responsabilità del Concessionario.

Il Concessionario è da ritenersi responsabile per qualsiasi danno cagionato durante l'installazione/disinstallazione dei pannelli/supporti scelti per far veicolare i messaggi pubblicitari.

Resta inteso che il Concessionario è da ritenersi responsabile per i gli eventuali danni causati durante il periodo di permanenza dei pannelli/supporti.

Art.11 - Risoluzione del contratto

L'Ateneo potrà risolvere in ogni momento il contratto con il Concessionario ex art. 1456 cc, mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi, costituenti altrettante ipotesi di grave inadempimento:

- ritardo nell'esecuzione del servizio;
- mendace fatturazione;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- affidamento in subappalto;
- cessione del contratto;
- reiterate irregolarità o inadempimenti rispetto alle modalità di esecuzione contrattuali;
- applicazioni di penali per un importo pari o superiore a euro 3.000, 00;
- violazioni accertate in materia di sicurezza, previdenza, ed assicurazioni sul luogo di lavoro

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ateneo procederà all'incameramento della cauzione definitiva prestata e all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Resta inteso che nell'ipotesi di risoluzione contrattuale i pannelli installati a cura e spese della Ditta resteranno di proprietà dell'Ateneo

Art. 12 - Fidejussione

Il Concessionario ha presentato una polizza fideiussoria del valore di euro 5.000,00 rep__n__del

Art. 13 - Penali

In caso di ritardato pagamento del canone di concessione di cui all'art. 4 nonché in caso di ritardato nella presentazione del

piano di sponsorizzazione, sarà applicata **una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno o frazione di giorno lavorativo di ritardo ovvero per ogni giorno in cui persiste la violazione del precedente art.5, in caso di ritardato pagamento,** fino ad un massimo di € 3.000,00, in caso di violazione degli obblighi previsti al precedente art. 4.

Superata la predetta soglia senza che il Concessionario abbia provveduto ad adempiere, l'Ateneo, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, avrà il diritto di risolvere ex art. 1456 cc. il presente contratto, trattenendo la penale per il ritardo dovuta dal Concessionario, di chiedere il risarcimento del danno ulteriore d'incamerare la cauzione e di agire mediante esecuzione in danno.

Art.14 - Recesso

L'Ateneo si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto nell'ipotesi in cui non risulti per ciascun semestre di validità del presente contratto alcun corrispettivo per gli Atenei e comunque secondo ulteriori modalità e condizioni che verranno stabilite dal Responsabile Unico Procedimento (RUP) con apposita nota entro e non oltre 10 giorni dal perfezionamento del presente contratto. In tal caso nulla sarà riconosciuto al Concessionario a titolo di indennità.

Art. 15 - Successive adesione da parte di altri Atenei

Il presente contratto è aperto a successive adesioni da parte di

altri Atenei che ne facciamo richiesta al RUP.

In tal caso il Concessionario sarà tenuto ad applicare le stesse percentuali offerte in sede di gara ad ottemperare alle condizioni contrattuali di gara

Art. 16 - Pagamento, fatturazione e interessi di mora

L'Ateneo di Modena e Bologna aderenti al presente contratto provvederanno ad emettere fattura, redatta nel rispetto della vigente normativa, che recherà in evidenza la causale del pagamento, il codice gara S4208, il numero e la data di repertorio del presente contratto.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni

In caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi di cui all'art. 1284 c.c. previo formale atto di costituzione in mora.

Art. 17 - Foro competente - Risoluzione delle controversie.

Le parti, prima di addivenire ad una procedura di accordo bonario o di contenzioso, s'impegnano a dirimere, laddove possibile, le controversie con contratto di transazione ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 163/2006 smi.

In caso di contenzioso il foro competente esclusivo è quello di Modena.

Art. 18 - Perfezionamento del contratto

Il presente contratto è perfetto ed efficace alla data della sua sottoscrizione da parte dell'Ateneo.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 1326 c.c. e dell'art. 1335 c.c. il presente contratto è concluso nel momento in cui il Professionista ha conoscenza dell'accettazione da parte dell'Ateneo.

Per conoscenza dell'accettazione deve intendersi la trasmissione del presente contratto sottoscritto dal Direttore Amministrativo. Nel caso di trasmissione del presente contratto tramite raccomandata A.R. la data di perfezionamento coincide con la data di accettazione indicata nell'avviso di ricevimento.

Trattandosi di procedura in economia non è ammesso il subappalto, pena la risoluzione del presente contratto e l'esecuzione in danno.

Art. 19 - Cessione del contratto

Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione del presente contratto, e l'esecuzione in danno.

Art. 20 - Subappalto

E' vietato, **pena la risoluzione del presente contratto,** e l'esecuzione in danno.

Art. 21 - Spese di contratto

Come previsto dal Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi, prot 9255 del 30 aprile 2009, ed a norma del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., il contratto è soggetto ad imposta di bollo.

Tutte le spese relative al contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono a carico del Concessionario.

Art. 22 - Allegati

- Capitolato tecnico
- Offerta economica

Art. 23 - Norma di coordinamento

Le disposizioni del contratto prevalgono in caso di discordanza su quelle contenute nel disciplinare di gara, e su quelle del capitolato

Art. 24 - Norme regolatrici del contratto

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme dello Stato in materia di contabilità ed appalti, al Codice Civile, con particolare riferimento alle norme sulla concessione di spazi, al Codice Penale, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art.355 cp "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture" e al Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi approvato prot. 9255 prot 30 aprile 2009, nonché dal Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni prot 29116 del 22/12/2008 consultabili al seguente indirizzo: <http://www.direzionelegale.unimore.it/online/Home/Regolamenti.html>

Art. 25 Trattamento dei dati

I dati raccolti con il presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, i singoli

interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi dal D.Lgs 196/2003.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di numero pagine compresi gli allegati.

Modena,

Il Direttore Amministrativo

Il Concessionario

Ai sensi dell'art. 1341 cc si approvano espressamente per iscritto gli art. -----del presente contratto.

Il Direttore Amministrativo

Il Concessionario